

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2726

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CHIAVACCI, MUSSI, RUFFINO, RUZZANTE, LUCÀ, ALOISIO, ALTEA, ATILI, BARBIERI, BASSO, BIELLI, BIRICOTTI, BONITO, BOVA, BRACCO, BRUNALE, BUGLIO, CACCAVARI, CAMOIRANO, CAMPATELLI, CAPITELLI, CARBONI, CARUANO, CENNAMO, CESETTI, CHIAMPARINO, CHIUSOLI, FURIO COLOMBO, CORDONI, CORSINI, DE BIASIO CALIMANI, DE PICCOLI, DE SIMONE, DEDONI, DI BISCEGLIE, DUCA, FAGGIANO, FOLENA, FUMAGALLI, GASPERONI, GERARDINI, GIACCO, GRIGNAFFINI, GIANNOTTI, INNOCENTI, LABATE, LENTO, LORENZETTI, LUCIDI, MIGLIAVACCA, MANZATO, MANZINI, MASELLI, MASSA, MELANDRI, NOVELLI, PARRELLI, PETRELLA, PEZZONI, RAFFAELLI, ROSSIELLO, ROTUNDO, PAOLO RUBINO, SETTIMI, SICA, SIGNORINO, SINISCALCHI, STANISCI, STELLUTI, TATTARINI, VANNONI, GAETANO VENETO, VIGNI

Istituzione del Servizio civile nazionale

Presentata il 19 novembre 1996

ONOREVOLI COLLEGHI! — Fin dal 1972, con la legge n. 772 del 15 dicembre, il nostro ordinamento aveva previsto l'istituzione del Servizio civile nazionale.

In realtà, tale Servizio non è mai stato istituito e solo per coloro che si sono dichiarati obiettori di coscienza, contrari in ogni circostanza all'uso delle armi, è stato possibile svolgere un servizio alternativo distinto dal servizio militare di leva.

Proprio a proposito della legge n. 772 del 1972, la Corte costituzionale ha affermato, in una celebre sentenza (24 maggio 1985, n. 164) che il servizio civile sostitutivo « non si traduce assolutamente in una deroga al dovere di difesa della Patria », sancito dall'articolo 52 della Costituzione, « ben suscettibile di adempimento attraverso la presentazione di adeguati comportamenti di impegno sociale non armato ».

L'opzione per il servizio civile sostitutivo del servizio militare di leva, pur limitato ai soli giovani obiettori di coscienza, è andata rapidamente allargandosi (nel 1995 sono state oltre 40.000 le domande), fino a raggiungere un numero che rischia di superare le possibilità di impiego negli enti convenzionati.

Questa vasta adesione al servizio civile dimostra che accanto alla più genuina opzione di coloro che rifiutano radicalmente l'uso delle armi si è espressa e si esprime la scelta di tanti giovani che hanno manifestato il bisogno di impegnarsi in attività percepite come più utili socialmente e personalmente più gratificanti rispetto al servizio di leva.

Il maturare di queste condizioni e il parallelo modificarsi delle necessità del nostro sistema di difesa, su cui torneremo più avanti, impone di disciplinare finalmente l'organizzazione di un Servizio civile nazionale.

Con questa proposta di legge ci proponiamo appunto questa finalità.

In questi anni sono anche mutate le necessità della difesa. Già gli adeguamenti necessari a quello che è stato denominato Nuovo modello di difesa hanno ridotto il contingente annuo di leva aumentando le quote dei cosiddetti « esuberanti ».

L'applicazione a regime del Nuovo modello di difesa comporterebbe un utilizzo inferiore ai 100.000 giovani all'anno; quindi meno della metà dei giovani in età di leva.

In questo modo l'obbligo costituzionale sarebbe concretamente assolto solo da una minoranza dei giovani maschi: si rende evidente, quindi, il sorgere di un grande problema di equità sociale e di non utilizzo di un enorme potenziale di impegno nell'interesse della Nazione.

Non è del resto certo che il modello misto (professionale-misto) sia il punto di approdo definitivo della ristrutturazione delle nostre Forze armate. Si è aperto infatti un dibattito, alimentato anche dalla scelta di Paesi dell'Europa occidentale per l'abolizione della coscrizione obbligatoria, sull'ipotesi di procedere oltre il modello

misto e di optare per la completa professionalizzazione delle Forze armate.

Anche questa ipotesi, che potrebbe maturare rapidamente, ci induce a ritenere necessario che il nostro Paese non rinunci ad utilizzare l'enorme contributo che può venire dalle giovani generazioni, che potrebbero continuare ad essere impegnate in un servizio civile diverso da quello di leva, ma sempre finalizzato all'interesse e alla difesa della patria, nell'accezione più logica sancita dalla Corte costituzionale.

Attraverso la realizzazione di questo percorso concreto i giovani potrebbero arricchirsi umanamente e professionalmente, le comunità locali con la rete di soggetti del terzo settore e degli enti locali accedere ad una grande risorsa di sapere e di energie umane, le politiche sociali diventare maggiormente sostenibili in termini economici con una contrattazione dei costi del personale, garantendo la continuità di determinati servizi sociali.

La proposta di legge qui presentata ha come obiettivo quello di estendere l'obbligo di prestare il servizio civile oltre a coloro che ad esso sono ammessi sulla base di motivi di coscienza, anche a tutti i giovani che optano per tale servizio anziché per quello militare, nei limiti determinati con decreto emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri (articolo 8), ai cittadini di ambo i sessi e di età compresa tra i 18 e i 26 anni, inclusi coloro che sono stati dichiarati inabili al servizio militare e che vogliono prestare volontariamente servizio civile (articolo 9).

Il servizio civile che qui viene proposto individua nelle Regioni e negli enti locali i principali soggetti istituzionali per la gestione sul territorio dei giovani partecipanti.

Nell'articolo 6 si attribuiscono alle Regioni i compiti di: definizione di Piani Regionali per il servizio civile, indicando le priorità ed i settori di intervento, con la possibilità di delegare i Comuni all'attuazione di tali obiettivi; istituzione e tenuta di albi regionali degli enti e delle organizzazioni convenzionate; stipulazione diretta di convenzioni con gli enti stessi; orientamento e sostegno della formazione; svol-

gimento di opera di informazione e controllo (articolo 17) sulle modalità di prestazione del servizio civile da parte dei partecipanti e sugli enti, attraverso l'utilizzo del personale formato dall'Agenzia Nazionale.

Ovviamente, le singole leggi regionali, pur in totale autonomia, dovranno conformarsi alle finalità (articolo 2) indicate dalla presente proposta di legge, agli ambiti operativi (articolo 3), ai criteri e ai parametri di valutazione dei risultati della verifica di efficacia delle attività sulla comunità nazionale e sui soggetti indicati dall'Agenzia Nazionale.

Questo organismo nazionale (disciplinato all'articolo 4), da istituire presso la Presidenza del Consiglio dei ministri — Ministero per la solidarietà sociale, è dotato di autonoma personalità giuridica ed ha, oltre che la funzione di indirizzo e di controllo nazionale, i compiti di tenere l'albo nazionale degli enti convenzionati; stipulare convenzioni con gli enti che operano su scala nazionale; predisporre il testo dello schema di convenzione tipo, di protocollo di intesa con gli enti pubblici nazionali, nonché del regolamento generale di disciplina e di quello di gestione amministrativa; tenere la lista dei partecipanti, collocarli in congedo illimitato, predisporre piani di richiamo in caso di pubbliche calamità, nonché assegnarli agli enti, pubblici e privati.

Unitamente all'Agenzia Nazionale viene istituita la Consulta Nazionale (articolo 5), che è organismo permanente di consultazione, riferimento e controllo per l'Agenzia stessa.

Gli articoli rimanenti della proposta di legge disciplinano l'organizzazione concreta del Servizio civile nazionale: le modalità di assegnazione (articolo 10), la du-

rata (articolo 11), la formazione (articolo 12), il momento di inserimento nella lista dei partecipanti (articolo 13), l'albo degli enti, che indica i requisiti necessari per la convenzione (articolo 14), il vitto e l'alloggio (articolo 15), le convenzioni (articolo 16), i controlli e le sanzioni per gli enti (articolo 17), l'espletamento del servizio e il collocamento in congedo illimitato (articolo 18), il richiamo in servizio (articolo 19), gli obblighi per i partecipanti e le attività incompatibili (articolo 20), i diritti e le competenze economiche dei partecipanti (articolo 21), le sanzioni penali ed altre sanzioni (articoli 22 e 23), l'obbligo per il Ministro per la solidarietà sociale di presentare una relazione annuale al Parlamento (articolo 24), la copertura finanziaria (articolo 25), le norme di attuazione (articolo 26) che prevedono l'istituzione dell'Agenzia Nazionale da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge.

Il ruolo che le organizzazioni di *no profit* e gli enti che già oggi (seppur in quella forma limitativa prevista dalla legge 15 dicembre 1972, n. 772) gestiscono il servizio civile, hanno svolto nell'elaborazione di questo testo, ma soprattutto lo stimolo culturale e politico che in questi anni hanno costituito nei confronti dei gruppi parlamentari e delle istituzioni, è importantissimo.

In particolare, l'ARCI Servizio civile e la Fondazione E. Zancan, insieme alla Caritas nazionale, hanno prodotto propri testi normativi che partono da presupposti diversi ma che hanno rappresentato per noi importanti suggerimenti, ai quali abbiamo attento abbondantemente per la produzione di questa nostra proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Definizione).

1. Al fine di assicurare la piena partecipazione dei cittadini al conseguimento della sicurezza e del benessere della comunità nazionale, nel quadro di una pacifica cooperazione internazionale tra gli Stati e tra i popoli, è istituito, in attuazione dei doveri costituzionali di solidarietà e di difesa della patria, il Servizio civile nazionale.

2. Il Servizio di cui al comma 1, diverso per natura dal servizio militare, anche se ad esso complementare, gode di ampia autonomia.

ART. 2.

(Finalità).

1. Il Servizio civile nazionale, ai fini della realizzazione dei principi fondamentali della Costituzione, mira in particolare al perseguimento dei seguenti obiettivi:

a) la garanzia attiva dei diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo che come membro delle formazioni sociali;

b) la realizzazione del principio di solidarietà, mediante lo sviluppo della partecipazione sociale;

c) il superamento degli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini;

d) lo sviluppo della cultura, la tutela del paesaggio, del patrimonio storico ed artistico della Nazione;

e) la difesa e la promozione dei diritti umani riconosciuti negli atti internazionali sottoscritti dallo Stato italiano o da esso recepiti;

f) l'educazione alla pace e la soluzione delle controversie internazionali mediante strumenti alternativi e diversi dalla guerra;

g) la tutela della salute;

h) l'educazione e l'integrazione sociale delle persone in difficoltà.

ART. 3.

(Ambiti operativi).

1. Il Servizio civile nazionale persegue le finalità di cui all'articolo 2 mediante l'attuazione di interventi nei seguenti ambiti operativi:

a) nell'assistenza e nella promozione umana, con particolare riguardo a persone e fasce sociali a rischio di esclusione sociale e culturale;

b) nella protezione civile, nella salvaguardia e nella valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio naturale nazionale;

c) nella salvaguardia e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale nazionale;

d) nella cooperazione e solidarietà internazionale, nella difesa e nella promozione della pace, anche mediante attività di ricerca e sperimentazione di forme non armate di difesa civile.

ART. 4.

(Agenzia Nazionale per il Servizio civile).

1. Per il raggiungimento delle finalità indicate nell'articolo 2, è istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri — Ufficio del Ministro per la solidarietà sociale, l'Agenzia Nazionale per il servizio civile, dotata di autonoma personalità giuridica.

2. L'Agenzia Nazionale per il servizio civile, di seguito denominata « agenzia », ha i seguenti compiti:

a) istituire e tenere l'albo nazionale degli enti e delle organizzazioni operanti

sul territorio nazionale, previa verifica del possesso da parte degli stessi dei requisiti indicati all'articolo 14, curando, altresì, la tenuta dell'elenco degli enti e delle organizzazioni che risultano iscritti negli albi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

b) provvedere alla stipula delle convenzioni con gli enti ed organizzazioni iscritte all'albo nazionale che operano in ambito nazionale;

c) predisporre il testo dello schema di convenzione con i soggetti di cui all'articolo 14, nonché il testo di protocollo di accordo con la Protezione Civile, il Corpo delle Guardie Forestali dello Stato ed il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ovvero altre strutture pubbliche;

d) indicare gli obiettivi e gli indirizzi comuni sul territorio nazionale per i corsi di formazione;

e) stabilire i criteri ed i parametri di valutazione dei risultati e della verifica di efficacia delle attività del Servizio civile nazionale sulla comunità nazionale e sui soggetti interessati, a tal fine formando anche apposito personale ispettivo;

f) procedere a verifiche e controlli adottando i provvedimenti conseguenti, come stabilito all'articolo 17;

g) assegnare gli ammessi al Servizio civile nazionale agli enti e alle organizzazioni convenzionati di cui all'articolo 14, al Dipartimento della Protezione Civile-Servizio nazionale Protezione Civile, al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, al Corpo della Guardia Forestale dello Stato, agli enti locali e ad eventuali strutture pubbliche, secondo i criteri indicati all'articolo 10;

h) tenere aggiornata la lista dei partecipanti al Servizio civile nazionale;

i) predisporre, di intesa con il Ministero dell'interno, su proposta del Dipartimento della protezione civile e degli enti locali interessati, piani per il richiamo di coloro che hanno partecipato al servizio civile in caso di pubbliche calamità e per

lo svolgimento di periodiche attività addestrative;

l) tenere l'elenco dei cittadini soggetti a richiamo in caso di guerra o di mobilitazione generale, nonché comunicarlo al Ministero della difesa;

m) predisporre, di concerto con il Dipartimento della protezione civile e con le organizzazioni non governative, forme di ricerca e di sperimentazione di difesa civile non armata;

n) collocare in congedo illimitato i giovani che hanno prestato servizio civile;

o) predisporre il testo del regolamento generale di disciplina per i partecipanti al Servizio civile nazionale nonché del regolamento di gestione amministrativa del Servizio stesso.

3. Il funzionamento dell'agenzia viene assicurato preferibilmente mediante il distacco di personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, utilizzando le procedure vigenti in materia di mobilità del personale dipendente della pubblica amministrazione.

4. Al finanziamento dell'agenzia possono concorrere donazioni e stanziamenti di fondazioni, fondi etici, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, nonché fondi dell'Unione europea per la formazione e la lotta all'esclusione.

ART. 5.

(Consulta nazionale per il Servizio civile).

1. Presso l'agenzia è istituita la Consulta Nazionale per il servizio civile, di seguito denominata « consulta », quale organismo permanente di consultazione, riferimento e confronto per la medesima agenzia.

2. Fanno parte della consulta due rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, un rappresentante del Dipartimento della Prote-

zione Civile, un rappresentante del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, un rappresentante del Corpo delle Guardie Forestali, un rappresentante dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI) e uno dell'Unione delle province d'Italia (UPI), quattro rappresentanti degli enti convenzionati operanti a livello nazionale, due delegati di organismi rappresentativi di giovani obbligati al servizio civile operanti su base territoriale nazionale, nonchè una delegata di organismi rappresentativi in ambito nazionale di donne partecipanti al Servizio civile volontario.

3. La consulta esprime pareri all'agenzia sulle materie di cui all'articolo 3, nonchè sui criteri e sull'organizzazione generale del servizio e sul modello di convenzione tipo.

ART. 6.

(Compiti delle regioni).

1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 2, alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, sono attribuiti i seguenti compiti:

a) definire piani regionali per il servizio civile, indicando le priorità ed i settori di intervento, per la cui attuazione possono delegare i comuni;

b) istituire e tenere l'albo degli enti e delle organizzazioni operanti esclusivamente nel territorio della regione o della provincia autonoma, previa verifica del possesso dei requisiti previsti dall'articolo 14, i cui nominativi, ad iscrizione avvenuta, sono comunicati all'Agenzia;

c) provvedere alla stipula delle convenzioni, secondo lo schema predisposto dall'Agenzia, con gli enti ed organizzazioni che operano in ambito esclusivamente regionale, dandone tempestiva ed adeguata comunicazione all'agenzia stessa;

d) attivare verifiche e controlli degli enti e delle organizzazioni con i quali hanno stipulato convenzioni, così come

previsto dall'articolo 17, adottando i provvedimenti conseguenti;

e) realizzare i corsi di formazione di cui all'articolo 12;

f) realizzare, anche in collaborazione con gli enti e le organizzazioni di cui all'articolo 14, campagne informative relative all'esistenza ed alle modalità di accesso al Servizio civile nazionale.

2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono consulte regionali e provinciali per il servizio civile, quali organismi permanenti di consultazione, riferimento e confronto per le regioni e per le province stesse.

3. Ogni Regione o Provincia autonoma emana norme attuative per il funzionamento e la composizione delle consulte di cui al comma 2.

4. La consulta competente per territorio esprime pareri alla regione o alla provincia autonoma sui corsi di formazione, sui criteri di scelta per la stipula della convenzioni e sul loro andamento, nonché sull'organizzazione del Servizio civile nel territorio regionale o provinciale.

ART. 7.

(Partecipanti al Servizio civile nazionale).

1. Sono obbligati a prestare il Servizio civile nazionale:

a) i cittadini abili al servizio militare di leva che si dichiarano obiettori di coscienza, ai sensi della legge 15 dicembre 1972, n. 772;

b) i cittadini che, obbligati ed abili al servizio militare di leva, optano per il servizio civile, nei limiti indicati all'articolo 8.

2. Sulla base delle disponibilità economiche annualmente attribuite al Servizio civile nazionale e nei limiti delle esigenze quantitative e qualitative del Servizio stesso sono altresì ammessi a prestare volontariamente il servizio i cittadini, di

ambo i sessi e di età compresa tra i diciotto ed i ventisei anni, inclusi coloro che sono stati dichiarati inabili al servizio militare, a condizione che:

a) non risultino affetti da minorazioni o malattie invalidanti tali da cagionare una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo, secondo quanto previsto dall'articolo 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni;

b) non siano da considerare sordomuti ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni;

c) non siano affetti da cecità assoluta o cecità con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione, ai sensi della legge 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni.

ART. 8.

(Opzione).

1. Il cittadino obbligato alla leva, salvo che non rientri nella disciplina prevista nella legge 15 dicembre 1972, n. 772, può, al momento della visita di leva, e comunque entro e non oltre sei mesi dal termine del diritto al rinvio per motivi di studio, esprimere la propria opzione tra il servizio militare e il servizio civile al Ministero della difesa il quale, fatte salve le esigenze di cui al comma 3 del presente articolo, provvede all'ammissione al Servizio civile nazionale.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero della difesa, di concerto con i Ministri interessati, determina, in esecuzione degli indirizzi del Parlamento, con apposito decreto, l'ammontare numerico annuo dei giovani di leva necessario al contingente delle Forze armate nonché l'ammontare numerico annuo occorrente per il funzionamento del Servizio civile nazionale. Con lo stesso decreto sono stabiliti i requisiti di idoneità fisico-funzionali e psico-attitudinali richiesti per l'assegnazione al Servizio civile na-

zionale nonchè, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinati i livelli quantitativi attribuiti a ciascuna regione o provincia autonoma ai fini dell'assegnazione degli ammessi al Servizio civile nazionale.

3. Qualora l'ammontare numerico fissato annualmente per le necessità proprie del contingente delle Forze armate non possa essere soddisfatto in conseguenza del numero delle opzioni formulate per quel medesimo periodo, il Ministero della difesa assegna al servizio militare i giovani che hanno optato per il servizio civile secondo le esigenze proprie del contingente delle Forze armate.

ART. 9.

(Accesso volontario al Servizio civile nazionale).

1. I cittadini di ambo i sessi che intendono partecipare volontariamente al Servizio civile nazionale possono presentare domanda all'Agenzia. Tale domanda non può essere sottoposta a condizioni e deve essere corredata da un certificato medico rilasciato dall'azienda sanitaria locale territorialmente competente, dal quale risulti che l'aspirante è idoneo a prestare il servizio civile, secondo i requisiti stabiliti dal decreto di cui all'articolo 8, comma 2, della presente legge che non sia portatore delle menomazioni indicate nelle lettere *a)*, *b)* e *c)* del medesimo comma 2 dell'articolo 8, e che sia stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue ai sensi dell'articolo 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

2. Nella domanda di cui al comma 1 possono essere indicate le scelte in ordine al settore d'impiego ed all'ente convenzionato.

3. L'Agenzia, constatato il possesso dei requisiti richiesti, dispone nel termine di tre mesi dalla presentazione della domanda l'accoglimento della medesima e

provvede a darne tempestiva comunicazione all'interessato.

4. In caso di rieiezione della domanda, dovuta al verificarsi di eccedenze di personale rispetto al fabbisogno precedentemente fissato per soddisfare le esigenze del Servizio civile nazionale, su richiesta dell'interessato, la stessa viene inserita nella lista degli aspiranti al servizio civile per l'anno successivo, sempre che il richiedente non abbia superato il ventiseiesimo anno di età.

5. Dalla data di accoglimento della domanda i nominativi dei volontari sono inseriti nella lista del Servizio civile nazionale. L'agenzia provvede all'assegnazione dei volontari nel termine di sei mesi dall'accoglimento della domanda.

6. Per giustificati motivi coloro che prestano servizio civile volontario possono chiedere, fino ad un massimo di due volte e per un periodo complessivo comunque non superiore a due mesi, la concessione dell'aspettativa, con conseguente sospensione del servizio. Competente a decidere sulla domanda è il responsabile della struttura presso cui il servizio viene prestato.

7. Coloro i quali hanno presentato domanda ovvero prestato servizio civile volontario possono, in presenza di sopravvenuti gravi e giustificati motivi, adeguatamente documentati, ritirare la domanda di partecipazione al servizio. Sulla revoca della domanda decide tempestivamente l'Agenzia.

ART. 10.

(Modalità di assegnazione al Servizio civile nazionale).

1. L'Agenzia procede all'assegnazione dei partecipanti al Servizio civile nazionale entro un anno dall'ammissione per quanto riguarda coloro i quali hanno esercitato l'opzione ai sensi dell'articolo 8; per quanto riguarda gli obiettori di coscienza entro sei mesi dal riconoscimento della domanda; per quanto riguarda i volontari entro un anno dall'accoglimento della domanda.

2. L'assegnazione al Servizio civile nazionale nell'ambito della Regione o Provin-

cia autonoma prescelta avviene, fatte salve le esigenze del Servizio e compatibilmente con le possibilità di impiego, entro l'area di vocazione ed il settore di impiego indicati dagli ammessi al Servizio stesso.

3. Gli ammessi al Servizio civile nazionale possono, a tale fine, presentare all'Agenzia una dichiarazione nella quale indicano le proprie scelte in ordine all'area vocazionale ed al settore d'impiego, ivi compresa l'eventuale preferenza per l'ente, con il numero massimo di tre diverse indicazioni. Tale dichiarazione deve essere fatta pervenire :

a) dagli obiettori, all'atto della presentazione della domanda di obiezione di coscienza;

b) da coloro che hanno formulato l'opzione ai sensi dell'articolo 8, entro trenta giorni dall'ammissione della stessa;

c) dai volontari, entro trenta giorni dall'accettazione della domanda.

4. Per la chiamata al Servizio civile nazionale sono previsti più contingenti annui, che sono predisposti entro il 15 dicembre dell'anno precedente.

ART. 11.

(Durata del Servizio civile).

1. Il Servizio civile nazionale, che comprende un periodo di formazione ed un periodo di attività operativa, ha la durata di dieci mesi quando è prestato nel territorio nazionale.

2. Nel caso in cui, su richiesta degli interessati, il Servizio civile venga svolto nell'ambito del Servizio volontario europeo, la sua durata non può superare i dodici mesi.

3. Il Servizio civile può, altresì, essere svolto nell'ambito della cooperazione internazionale; in tale caso, la durata dello stesso è quella prevista dagli articoli da 31 a 35 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni.

Art. 12.

(Formazione).

1. Il periodo di formazione dei partecipanti al Servizio civile nazionale, di durata complessiva non inferiore ad un mese, consiste in una fase di formazione generale svolta dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ed in una fase di addestramento specifico svolto presso la struttura in cui verrà prestata l'attività operativa.

ART. 13.

(Inserimento nella lista).

1. I nominativi degli obbligati alla leva che esprimono opzione per il servizio civile ai sensi dell'articolo 8, sono inseriti nella lista dei partecipanti al Servizio civile nazionale tenuta presso l'Agenzia all'atto dell'accettazione dell'opzione stessa da parte del Ministero della difesa.

2. I nominativi dei volontari sono inseriti nella lista all'atto dell'accoglimento della relativa domanda.

3. I nominativi di coloro che si dichiarano obiettori di coscienza al servizio militare secondo il disposto della legge 15 dicembre 1972, n. 772 sono inseriti nella lista al momento del riconoscimento della domanda da parte del Ministero della difesa.

ART. 14.

(Albo degli enti convenzionabili).

1. I requisiti necessari per l'iscrizione all'albo degli enti o delle organizzazioni che possono essere ammessi alla stipula delle convenzioni per lo svolgimento del Servizio civile nazionale sono i seguenti:

a) assenza di scopo di lucro;

b) corrispondenza tra le proprie finalità istituzionali e quelle di cui all'articolo 2;

c) capacità organizzativa e possibilità d'impiego in rapporto alle esigenze del servizio civile;

d) aver svolto attività continuativa da non meno di tre anni.

2. Ai fini dell'iscrizione all'albo gli enti e le organizzazioni inoltrano, rispettivamente, all'Agenzia od alla Regione o Provincia autonoma nel cui territorio operano, apposita domanda, documentando il possesso dei requisiti elencati al comma 1 nonchè indicando i settori di intervento di propria competenza, le sedi ed i centri funzionanti per l'utilizzazione degli ammessi al servizio ed il numero complessivo di quanti potranno essere impiegati.

3. L'Agenzia, sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nonchè la consulta, adotta i criteri per la revisione periodica dell'albo al fine di verificare il permanere dei requisiti richiesti per l'iscrizione.

4. L'Agenzia, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono disporre la cancellazione dall'albo con provvedimento motivato. Contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione o contro il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso nel termine di trenta giorni dalla comunicazione al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne hanno fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini previsti dal presente comma.

Art. 15.

(Vitto e alloggio).

1. I Corpi dello Stato, gli enti e le organizzazioni iscritti all'albo di cui all'articolo 14, sono tenuti a fornire vitto e alloggio ai partecipanti al Servizio civile

nazionale nei casi in cui ciò si renda necessario per la qualità del Servizio stesso o per motivate esigenze dei partecipanti. In tale caso al Corpo dello Stato od all'ente è attribuita una somma giornaliera di denaro per ciascun soggetto che usufruisce di tali servizi, determinata periodicamente con modalità previste dall'Agenzia, sentita la Consulta.

ART. 16.

(Convenzioni).

1. Ai fini dello svolgimento del Servizio civile nazionale sono stipulate apposite convenzioni dall'Agenzia o dalla Regione con gli enti e le organizzazioni di cui all'articolo 14, sulla base della presentazione di uno o più progetti di impiego in rapporto alle finalità istituzionali dell'ente o organizzazione e nel rispetto delle norme che tutelano l'integrità fisica e morale del cittadino.

2. Nella convenzione devono essere indicati i settori di intervento di competenza dell'ente o organizzazione, le sedi, il numero totale dei partecipanti al Servizio civile nazionale che può essere impiegato e la loro distribuzione nei vari luoghi.

3. I partecipanti al Servizio civile nazionale possono essere utilizzati per l'attuazione di servizi socialmente utili con le modalità previste dalla legislazione vigente in materia, nonché in altro servizio previsto nelle convenzioni di cui al presente articolo, purché non in sostituzione di personale assunto o da assumere per obblighi di legge o per norme statutarie organiche dell'ente o organizzazione presso cui è prestato il servizio civile, ovvero per mansioni esclusivamente burocratiche.

4. Gli enti e le organizzazioni convenzionati comunicano immediatamente all'Agenzia l'avvenuto espletamento del servizio civile da parte dei giovani ad essi assegnati.

ART. 17.

(Controlli e sanzioni).

1. L'Agenzia, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ciascuna agendo nell'ambito territoriale di propria

competenza in ragione delle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 16, procedono, avvalendosi del personale ispettivo formato dall'agenzia stessa e tenendo conto dei parametri di valutazione fissati, alla verifica del contenuto e delle modalità della prestazione del servizio civile da parte degli assegnati. Controllano, altresì, utilizzando il medesimo personale ispettivo, il rispetto delle convenzioni con gli enti e le organizzazioni interessati.

2. Ferme restando le eventuali responsabilità penali personali, l'Agenzia, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ove accertino che gli enti e le organizzazioni convenzionati abbiano violato norme di legge ovvero le disposizioni stabilite nelle convenzioni, dispongono, con provvedimento motivato, la sospensione e, nei casi di maggiore gravità, la risoluzione della convenzione stessa.

3. In caso di risoluzione o di sospensione della convenzione, l'Agenzia provvede alla riassegnazione di coloro i quali prestavano il servizio civile presso altri enti o organizzazioni, tenendo conto delle indicazioni espresse dai medesimi soggetti.

4. Avverso il provvedimento che dispone la sospensione o la risoluzione della convenzione, l'ente o l'organizzazione interessati possono proporre ricorso al tribunale amministrativo regionale territorialmente competente con riferimento alla sede dell'ente o dell'organizzazione quale indicata nella convenzione.

ART. 18.

(Espletamento del servizio civile nazionale e collocamento in congedo illimitato).

1. Il Ministro per la solidarietà sociale, all'atto del ricevimento della comunicazione da parte degli enti, organizzazioni e Corpi dello Stato dell'avvenuto espletamento del servizio civile da parte dei giovani obbligati alla leva che hanno formulato l'opzione di cui all'articolo 8, informa il Ministero della difesa per il tramite dell'agenzia.

2. L'Agenzia, immediatamente dopo aver ricevuto la comunicazione di cui al comma 1, pone gli obbligati alla leva in congedo illimitato dando loro tempestiva notizia.

3. L'Agenzia dispone di anticipare l'invio in congedo illimitato degli obbligati alla leva che prestano servizio civile i quali, per sopravvenute modificazioni nelle situazioni di famiglia non determinate dalla volontà degli interessati, vengono a trovarsi in una delle condizioni previste dall'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 121, e dell'articolo 100, seconda comma, lettere *a)*, *c)* e *d)* del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e successive modificazioni.

ART. 19.

(Richiamo in servizio).

1. Coloro che hanno reso il servizio civile nell'ambito dell'adempimento alternativo agli obblighi di leva sono soggetti, sino al compimento del quarantacinquesimo anno di età, a richiamo in caso di pubblica calamità o emergenza nazionale.

2. Nel corso del periodo di richiamo si applicano integralmente le norme penali e disciplinari previste dalla presente legge per gli obbligati al Servizio civile nazionale.

3. In caso di guerra o di mobilitazione generale, coloro i quali hanno reso il Servizio civile come adempimento alternativo agli obblighi di leva e coloro i quali, avendolo prestato, sono richiamati in servizio, vengono assegnati dal Ministero della difesa al Dipartimento per il coordinamento della protezione civile - Presidenza del Consiglio dei ministri ed alla Croce rossa italiana.

ART. 20.

(Obblighi e attività incompatibili).

1. Coloro i quali prestano il Servizio civile nazionale sono tenuti ad osservare le disposizioni che disciplinano l'organizzazione ed il funzionamento degli enti, or-

ganizzazioni e strutture presso i quali operano e non possono assumere, durante lo svolgimento dello stesso, impieghi pubblici e privati, intraprendere attività professionale ovvero iscriversi a corsi o tirocini propedeutici ad attività professionale che siano di ostacolo al normale espletamento del Servizio stesso.

2. Nei riguardi di coloro che prestano il Servizio civile nazionale e che già si trovino nell'esercizio delle attività e delle funzioni indicate al comma 1 si applicano le disposizioni vigenti nei confronti dei soggetti chiamati al servizio militare.

ART. 21.

(Diritti e competenze economiche dei partecipanti al Servizio civile nazionale).

1. Coloro i quali prestano il Servizio civile nazionale godono degli stessi diritti, anche ai fini previdenziali ed amministrativi, di chi presta il servizio militare di leva. Essi hanno diritto alla stessa paga dei militari di leva, escluse le indennità specificatamente collegate al servizio ed agli impegni militari.

2. Il periodo di Servizio civile nazionale è riconosciuto valido, a tutti gli effetti, per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico e privato, nei limiti e con le modalità riconosciuti della legislazione vigente per il servizio militare di leva.

3. Il periodo di Servizio civile nazionale effettivamente prestato è valutato nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerare a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso nel Servizio civile nazionale in pendenza di rapporto di lavoro.

4. L'assistenza sanitaria è assicurata dal Servizio sanitario nazionale.

ART. 22.

(Sanzioni penali).

1. Chi rifiuta di prestare il Servizio civile nazionale essendovi obbligato ai sensi del comma 1, lettere *a)* e *b)*, dell'articolo 7, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

2. Competente a giudicare il reato di cui al comma 1 è il pretore del luogo nel quale deve essere svolto il Servizio civile nazionale.

3. L'imputato o il condannato per il reato previsto dal comma 1 può fare domanda all'agenzia per essere nuovamente assegnato al Servizio stesso. In tale caso l'agenzia è tenuta a procedere alla riassegnazione del richiedente entro il termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda. La nuova assegnazione ovvero l'inutile decorso dei novanta giorni estinguono il reato e, se vi è stata condanna, fanno cessare l'esecuzione della stessa, le pene accessorie ed ogni altro effetto penale. Il tempo trascorso in stato di detenzione è computato in diminuzione della durata prevista per il Servizio civile nazionale.

4. L'espiazione della pena per il reato di cui al comma 1 esonera dall'obbligo di prestare il Servizio civile nazionale.

ART. 23.

(Altre sanzioni).

1. A coloro che prestano servizio civile che si rendono responsabili di comportamenti repressibili assunti in violazione delle norme contenute nel regolamento di disciplina di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *o)*, ovvero incompatibili con la natura e la funzionalità del servizio stesso, possono essere inflitte le seguenti sanzioni:

- a)* la diffida;
- b)* la multa in detrazione della paga;
- c)* la sospensione di permessi e licenze;

d) il trasferimento ad incarico affine, anche presso diverso ente od organizzazione, in altra regione o provincia autonoma, oppure a diverso incarico nell'ambito della stessa o in altra regione o provincia autonoma;

e) la sospensione del servizio fino ad un massimo di tre mesi, senza paga con il conseguente recupero dei periodi di servizio non prestato.

2. Le sanzioni di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, sono irrogate dal legale rappresentante dell'ente od organizzazione, o da un suo delegato, e vengono comunicate per iscritto all'agenzia.

3. L'Agenzia adotta le sanzioni di cui al comma 1, lettere *d)* e *e)*, e, sulla base dei provvedimenti notificati dagli enti od organizzazioni, può decidere l'irrogazione di sanzioni più gravi di quelle già adottate.

4. Avverso il provvedimento di cui al comma 1, lettera *e)*, è ammesso ricorso al pretore del luogo nel quale viene prestato il servizio civile.

5. Quando il comportamento di coloro i quali prestano servizio civile, essendovi obbligati ai sensi del comma 1, lettere *a)* e *b)* dell'articolo 7, in ambito di adempimento alternativo degli obblighi di leva si configuri come un vero e proprio rifiuto di prestare il servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 22.

ART. 24.

(Relazione annuale).

1. Il Ministro per la solidarietà sociale presenta ogni anno al Parlamento, entro il 30 giugno, una relazione sull'organizzazione, sulla gestione e sullo svolgimento, nonché sui risultati e gli obiettivi del Servizio civile nazionale.

2. La prima relazione è trasmessa dopo due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 25.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in lire 1000 miliardi per gli anni 1997, 1998 e 1999, si provvede in parte mediante integrale utilizzazione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1997-99, al capitolo 1403 dello stato di previsione del Ministero della difesa per il 1997 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi, e per la somma residua mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

2. Al fine di sostenere l'avvio delle attività regionali previste dall'articolo 6, è corrisposta, nell'ambito dello stanziamento previsto al comma 1, per il triennio 1997-1999, una somma annua non superiore a lire 20 miliardi per ciascuna regione o provincia autonoma quale contributo per le spese sostenute documentate.

ART. 26.

(Norme di attuazione).

1. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale e sentiti i Ministri interessati, con proprio decreto, disciplina l'organizzazione dell'Agenzia ed emana le relative norme di attuazione.

2. L'Agenzia, entro sei mesi dal decreto di cui al comma 1 predispone lo schema del regolamento generale di disciplina per i partecipanti al Servizio civile nazionale e lo schema del regolamento di gestione amministrativa del Servizio stesso, nonché lo schema della convenzione tipo con gli enti e le organizzazioni ed il protocollo di accordo con le strutture statali interessate allo svolgimento del Servizio civile nazionale.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro i sei mesi successivi alla presentazione, da parte dell'agenzia dei testi di cui al comma 2, emana, con proprio decreto, sentite le competenti Commissioni parlamentari, i regolamenti, lo schema di convenzione tipo e il protocollo di accordo indicati al medesimo comma 2.

